

Detrazioni e trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti

di **Laura Mazzola**

OneDay Master

Redditi da lavoro prestato all'estero

Scopri di più

La L. 207/2024 (**Legge di bilancio per il 2025**), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della GU 31.12.2024, n. 305, tra le altre misure, **eleva le detrazioni per reddito di lavoro dipendente**.

In particolare, il **comma 2, lett. b), L. 207/2024**, modificando quanto indicato dall'[articolo 13, comma 1, lett. a\), Tuir](#), **innalza da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente** previste con riferimento ai **redditi fino a 15.000 euro**.

Vale a dire che la detrazione spetta, nell'ipotesi di reddito non superiore a 15.000 euro, nella misura di 1.955 euro **da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente**.

Tale detrazione non può, comunque, **essere inferiore a:**

- **690 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato;**
- **1.380 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato.**

Il comma successivo, dell'[articolo 1, L. 207/2024](#), al fine di **sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro**, modifica l'[articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020](#), prevedendo che l'**importo da prendere in considerazione**, al fine di valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo, sia **diminuito dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno**.

Infatti, in assenza della disposizione del comma 3, **l'aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l'esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto**.

Di seguito, come previsto dal **comma 4**, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro**, una **somma - bonus**, che non concorre alla formazione del reddito.

Tale somma è determinata, applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente, la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- **7,1 %**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- **5,3 %**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- **4,8 %**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Diversamente, come previsto dal **comma 6**, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con **reddito complessivo superiore a 20.000 euro**, una **detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro**, di importo pari:

- a **1.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
- al **prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.

Ne deriva che, per i **percettori di reddito tra 32.000,01 euro e 40.000 euro**, l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente, rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, **per azzerarsi raggiunta la soglia di 40.000 euro**.

Le **somme** previste dai commi 4 e 6, come indicato dal successivo comma 7, devono essere **erogate direttamente dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni**.

La spettanza del *bonus* e della detrazione deve essere **verificata in sede di conguaglio**; nell'ipotesi in cui sia verificata la non spettanza delle misure, spetta ai medesimi sostituti d'imposta recuperare l'importo erogato.

Se l'importo erogato e risultato non spettante supera l'importo di 60 euro, il recupero deve essere effettuato in **dieci rate di pari ammontare**, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.